

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI FAVRIA

SCRITTURA PRIVATA

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E ASSISTENZA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI FAVRIA PER LA DURATA DI 36 MESI
CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI.

CIG:

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

La Sig.a Maurizia BOGGIO, C.F. BGGMRZ65C62E379L, domiciliata per la sua carica presso il Comune di Favria in Via N. Barberis n. 4, nella sua qualità di responsabile dell'area Amministrativa, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto Sindacale n. del in rappresentanza e per conto del Comune di Favria C.F. 85500610010, che nel prosieguo verrà chiamato "Comune";

E

Nome e Cognome, C.F. _____, domiciliato/a per la sua carica presso _____ in _____, nella sua qualità di _____, che agisce in nome e per conto e quale legale rappresentante di _____ - Codice fiscale e Partita I.V.A. _____, che nel prosieguo verrà chiamata per brevità "Aggiudicatario";

PREMESSO

1. con determinazione a contrarre n. ____ del _____, il Comune ha indetto, ai sensi 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), una procedura per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
2. con determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa n. ____ del _____, il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa del Comune veniva affidato a _____ con sede legale a _____, per il corrispettivo di €. _____ e che con la medesima determinazione il servizio è stato avviato in via d'urgenza (EVENTUALE);
3. sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria dell'Aggiudicatario;
4. l'Aggiudicatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il foglio condizioni e prescrizioni contrattuali - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
5. l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

I predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il “Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali” e la “relazione tecnica” presentata in sede di manifestazione di interesse.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
- b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- d. delle disposizioni del Codice.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario ed accettate dal Comune.

Articolo 2 - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. Per la descrizione dettagliata di detto servizio, si rinvia alle previsioni del Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali.

Articolo 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, con decorrenza dal _____ e termine il _____.

Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del codice, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori trentasei mesi, comunicandola propria volontà all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il Comune potrà avvalersi dell'opzione di proroga di cui all'articolo 120, comma 10 e 11, del Codice per assicurare continuità nell'erogazione dei servizi nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 4 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune.

L'importo presunto del servizio è quantificato in €..... annui al netto dell'IVA, e delle imposte, sulla base delle percentuali di provvigione delle polizze assicurative che corrisponde ad un valore presunto del contratto pari ad €.... per l'intera durata del servizio comprensivo del rinnovo di 36 mesi.

Si rinvia all'articolo 4 del Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali per le ulteriori condizioni.

Articolo 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali e nella relazione presentata in sede di gara. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Aggiudicatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

L'Aggiudicatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Comune potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

L'Aggiudicatario riconosce al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del Comune di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui l'Aggiudicatario debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Comune.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di sette giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Aggiudicatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

(Eventuale) L'Aggiudicatario, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica", con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti, ed in particolare l'esibizione del libro matricola e del foglio paga.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Al Comune compete:

- la predisposizione, in accordo con l'Aggiudicatario, del verbale di inizio delle attività
- il controllo che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento
- il controllo, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune

L'Aggiudicatario indicherà il nominativo di un referente per il servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Articolo 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare dal Comune.

L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Trattamento dei dati personali", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa l'Aggiudicatario che:

- il titolare del trattamento è il Comune nella persona del Sindaco in carica del Comune di Favria, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Nardo Barberis n. 4 - Favria (TO).

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), designato dal Titolare del Trattamento, è il Dott. Enrico Capirone.

dati di contatto del DPO: e-mail dpo@comune.favria.to.it

- le finalità del trattamento attengono alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente contratto. La base giuridica è da ravvisarsi:

-nell'art. 6 lett. b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

- nell'art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

- il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento;

- non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo a una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l'eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione "Albo on line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale del titolare del trattamento;

- i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del Titolare del trattamento;

- gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al Titolare del trattamento, da trasmettere mediante pec al DPO e per conoscenza al Comune;

- l'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);

- il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano essere necessari al fine di poter stipulare il presente contratto. Nell'eventualità in cui i dati richiesti non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alla stipula.

Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Comune, mediante separato accordo, nomina l'Aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati personali che l'Aggiudicatario tratterà per conto del Comune, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso Comune, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo medesimo.

Articolo 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI - OBBLIGO DI MANLEVA

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico ogni responsabilità, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Aggiudicatario per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisori, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

L'Aggiudicatario, a tal fine, ha stipulato con la Compagnia _____ apposita polizza per responsabilità civile verso terzi (RCT) n. _____, con un massimale rispettivamente di € _____ per ciascun sinistro ed € _____ all'anno globalmente per tutti i sinistri, così come meglio specificato all'art. 10 del Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali.

Il Comune ha diritto al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili all'Aggiudicatario anche laddove superassero il massimale di polizza.

L'Aggiudicatario risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

L'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di scopertura assicurativa.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

Articolo 10 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

L'aggiudicatario conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio o fornitura affidati.

L'Aggiudicatario deve inoltre comunicare al Comune le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 11 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'Aggiudicatario comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Aggiudicatario dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Aggiudicatario garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Comune verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, l'Aggiudicatario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Aggiudicatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Articolo 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell'importo di €. _____ resa ai sensi dell'articolo 117 del Codice, in favore del Comune, rilasciata da _____ in data _____ (polizza n. _____). La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto.

Articolo 14 - RECESSO

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Articolo 15 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno quindici giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'articolo 120, comma 1 lettera d), del Codice, è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120, comma 12 del Codice.

L'Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 120, comma 12 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Comune, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 17 - INADEMPIENZE E PENALI

Si rimanda all'articolo 16 del Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali.

Articolo 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte

dell'Aggiudicatario. In tal caso il Comune ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con PEC., nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi di riservatezza (art. 7); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 16);
- c. mancanza della polizza di assicurazione RC professionale di cui all'articolo 9;
- d. gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle norme del Foglio condizioni e prescrizioni contrattuali relative ai requisiti del personale e ai suoi obblighi;
- e. gravi difformità nella realizzazione del servizio secondo quanto indicato in sede di offerta;
- f. interruzione non motivata del servizio;
- g. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- h. l'applicazione di tre penali dello stesso tipo nell'arco di un anno.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 19 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 94.

Il Comune può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 122, comma 1, del Codice.

Articolo 20 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Aggiudicatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Articolo 21 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice.

L'Aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal Comune.

Articolo 22 - NORMA DI SALVAGUARDIA

A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte del Comune non avranno luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.

Articolo 23 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il servizio in oggetto non comporta alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, poiché il compenso del broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo, sarà remunerato dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulate le polizze assicurative sulla base della provvigione indicata dal broker in sede di offerta:

POLIZZA	PROVVIGIONE %	IN LETTERE
Rami auto		
Rami non auto		

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato esclusivamente tramite il broker, il quale si impegna a versare le medesime somme alle compagnie interessate, in nome e per conto del Comune nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C. e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Il mandato di pagamento emesso a favore del broker avrà effetto liberatorio per il Comune.

I pagamenti verranno bonificati dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Aggiudicatario.

Articolo 24 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad

esclusivo carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune.

L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 25 - DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO E VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso _____.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).

Articolo 26 – FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'Aggiudicatario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Ivrea.

Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 27 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto, redatto mediante strumenti informatici su _____ pagine a video con mezzo elettronico, è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata ai sensi dell'articolo 18, comma 14 del Codice.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis, Tabella Allegato B, DPR n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di bollo e registrazione ed ogni altro onere tributario.

Le parti dichiarano la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

L'AGGIUDICATARIO

IL COMUNE DI FAVRIA
